

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-599 del 10/02/2021   |
| Oggetto                     | Società: SEPLA Sas di Roberto Fogacci C.F. 00303750376 e P.I. 00500431200 - Aggiornamento del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'impianto di recupero ubicato in via Porrettana n° 1 Loc. Abietta, Comune di Vergato.- Attività di recupero di rifiuti non pericolosi - Operazioni di recupero: R5 - Classe 5. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2021-618 del 09/02/2021  |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna   |
| Dirigente adottante         | PATRIZIA VITALI  |

Questo giorno dieci FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Aggiornamento del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), gestito dalla Società: **SEPLA Sas di Roberto Fogacci** C.F. 00303750376 e P.I. 00500431200 per l'impianto di recupero ubicato in via Porrettana n° 1 Loc. Abietta, Comune di Vergato.- Attività di recupero di rifiuti non pericolosi - Operazioni di recupero: **R5 - Classe 5.**

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Dispone l'aggiornamento provvedimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale con Determina nell'AUA n° 126 del 23/03/2016<sup>2</sup> e successiva voltura n. determina n° 609 del 04/07/2018<sup>3</sup>. In particolare si modifica e sostituisce l'allegato C dell'AUA vigente, relativo alla gestione in comunicazione della matrice rifiuti di cui all'art. 216 del D.lgs 152/2006, con il corrispondente

---

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Rilasciato dal SUAP Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese

<sup>3</sup> Rilasciato dal SUAP Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese alla società SEPLA Sas di Roberto Fogacci

allegato al presente atto.

2. Revoca la precedente determina di aggiornamento dell'AUA DET-AMB-2021-440 del 01/02/2021 per rilevati errori materiali.
3. Subordina la validità della presente modifica e integrazione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nel documento "Allegato C" unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti della Determina dell'AUA n° 126 del 23/03/2016<sup>4</sup> e successiva voltura n. Determina n° 609 del 04/07/2018 che dovrà essere allegata e conservata a cura del Titolare dell'impianto.
5. Si conferma la scadenza di validità del provvedimento fissata al **23/03/2031**;
6. Trasmette il presente provvedimento alla società Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

SEPLA Sas di Roberto Fogacci gestisce l'impianto in virtù dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con Determina nell'AUA n° 126 del 23/03/2016 come modificato con voltura n. Determina n° 609 del 04/07/2018<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Rilasciato dal SUAP Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese

<sup>5</sup> Rilasciato dal SUAP Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese

A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 28.03.2018 n. 69, la società SEPLA Sas di Roberto Fogacci ha richiesto l'aggiornamento previsto dall'ART. 6 DEL d.m. 69/2018, registrato in atti con PG 25630/2018 del 31/10/2018, confluita nella pratica SINADOC 32577/2018.

Il referente AUA rilevato un mero errore dei contenuti nella determina n° DET-AMB-2021-440 del 01/02/2021, propone la revoca della medesima e contestualmente propone la modifica dell'allegato C del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale determina Dirigenziale n° 126 del 23/03/2016 e s.m., confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento, di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce aggiornamento.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 già introitati da questa Agenzia codice 12.04.02.01<sup>6</sup>.

Bologna, data di redazione 09/02/21

SINADOC 32577/2018

LA RESPONSABILE

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*<sup>7</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>6</sup> Secondo le tariffe stabilite dalla Determinazione 66/2016

<sup>7</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto di proprietà della SEPLA Sas di Roberto Fogacci**  
**situata in via Porrettana n° 1, Loc. Abietta, Vergato (BO), ai sensi del D.Lgs.**  
**59/2013**

**ALLEGATO C**

**Aggiornamento matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.**  
**Lgs. 152/2006 ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il**  
**recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo**

Aggiornamento dell'iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti<sup>1</sup>, in sede di istanza di A.U.A.

Società: SEPLA Sas di Roberto Fogacci (c.f. 00303750376 e p.iva 00500431200) avente sede legale e operativa in via Porrettana n° 1 Loc. Abietta, Comune di Vergato - Attività di recupero di rifiuti non pericolosi - Operazioni di recupero: **R5 - Classe 5**.

## **1. Attestazione**

Si conferma l'iscrizione della società **SEPLA Sas di Roberto Fogacci** per l'impianto di recupero ubicato in via Porrettana n° 1 Loc. Abietta, Comune di Vergato, al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna, al n° **116226 del 05/10/2015**.

## **2. Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:**

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

- a) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti<sup>6</sup>:

| OPERAZIONE<br>RECUPERO ed ATTIVITA' | di R5    | RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE<br>INORGANICHE  | t/a<br>5.999 |
|-------------------------------------|----------|--|--------------|
| TIPOLOGIA                           | 7.1.3 a) | Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto<br>CER: 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170904 |              |

### 3. Operazione di recupero R5

- a) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. 05/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;

### 4. Gestione del conglomerato bituminoso CER 170302<sup>2</sup> ai sensi del D.M. 69/2018

- a) La quantità massima di conglomerato bituminoso CER 170302 conferibile all'impianto è pari a 5.999 t/a, stoccaggio istantaneo 800 m<sup>3</sup>.
- b) La gestione dei rifiuti di conglomerato bituminoso CER 170302 venga effettuata in conformità al D.M. 28 marzo 2018 n.69.

### 5. Capacità ricettiva totale dell'impianto per l'operazione R5

La capacità ricettiva annuale totale dell'impianto per l'operazione R5 rimane invariata rispetto a quanto autorizzato nell'AUA Determina n° 126 del 23/03/2016<sup>3</sup> e successiva voltura n. determina n° 609 del 04/07/2018<sup>4</sup> cioè **pari a 5.999 tonn/anno che rappresenta la somma della tipologia ricomprese nella tabella riepilogativa R5 del presente**

<sup>6</sup> le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.

<sup>2</sup> Come da definizione di cui all'art. 2 lettera a D.M. 69/2018.

<sup>3</sup> Rilasciato dal SUAP Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese

<sup>4</sup> Rilasciato dal SUAP Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, detta voltura conferma la validità e gli effetti della determina n° 126 del 23/03/2016

**allegato e del conglomerato bituminoso CER 170302 gestito ai sensi del D.M. 69/2018.**

## **6. Prescrizioni generali:**

- a) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- b) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.

## **7. Avvertenze:**

- a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetta ai controlli antimafia previsti dal D. Lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- d) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione<sup>5</sup>: Per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **103,29 €** che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

<sup>5</sup> Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

- denominazione e sede legale del richiedente;
- attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- partita IVA e codice fiscale.

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:

bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154**

- e) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti<sup>6</sup>.

## **8. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli**

Si comunica, ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto riguardo la matrice rifiuti, che la documentazione tecnica di riferimento, quella acquisita agli atti al PGBO25630 31/10/2018<sup>7</sup>.

## **9. Descrizione <sup>8</sup>**

L'attività è localizzata in area di tutela fluviale (Fiume Reno), in zona di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano (terrazzi fluviali) ed in ambito agricolo a prevalente rilievo paesaggistico, disciplinate rispettivamente dagli artt. 4.3, 5.3 e 11.8 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.<sup>9</sup> ed è esistente almeno dal 26/05/1998<sup>10</sup>.

L'art. 17 comma 1 "Classificazione delle aree idonee ai fini della localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti" delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Provinciale Gestione Rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 30/03/2010 prescrive che il P.T.C.P., all'articolo 14.4 delle proprie norme di attuazione, provvede a elencare le aree non idonee e le aree parzialmente idonee alla localizzazione degli impianti per lo smaltimento e il recupero di rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi.

I combinati disposti dell'art. 14.4 commi 2 e 3 stabiliscono che la realizzazione di impianti di

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

<sup>7</sup> Domanda di aggiornamento AUA ai sensi del DM 69/2018;

<sup>8</sup> Già contenuta nell'AUA vigente 126 del 23/03/2016.

<sup>9</sup> Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 30/03/2004 modificato con successive delibere del C.P. n. 29 del 31/03/2009, n. 30 del 07/04/2009 e n. 15 del 04/04/2011

<sup>10</sup> Data della prima comunicazione di prosecuzione di attività di recupero di rifiuti non pericolosi trasmessa dalla Ditta, ai sensi della normativa rifiuti, agli atti della Provincia di Bologna P.G. n. 54306 del 26/05/1998

smaltimento e recupero di rifiuti urbani e/o speciali è vietata nelle aree di cui all' art. 4.3 delle norme di attuazione dello stesso P.T.C.P. che disciplina le fasce di tutela fluviale.

Tuttavia, nelle fasce di tutela fluviale disciplinate dall'art. 4.3 del P.T.C.P. sono ammissibili le attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione, purchè effettuate presso impianti produttivi adibiti al trattamento di inerti, preesistenti all'entrata in vigore delle presenti norme e legittimati a tempo indefinito, ossia con atti di natura non transitoria.

Nel caso specifico, è attivo nel sito in oggetto a decorrere almeno dal 22/01/2000<sup>11</sup>, quindi preesistente alla data di adozione del PTCP<sup>12</sup> (2012), un impianto di produzione di conglomerato bituminoso; pertanto, l'attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione, sebbene sia stata formalmente comunicata per la prima volta dal gestore dell'impianto in data 24/11/2005<sup>13</sup>, è compatibile con il PTCP.

I combinati disposti dell'art. 14.4 commi 2 e 3 stabiliscono anche che la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e/o speciali è vietata nelle zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano (terrazzi fluviali) disciplinate dall'art. 5.3 delle norme di attuazione dello stesso P.T.C.P. eccetto per le discariche di rifiuti inerti e gli impianti di trattamento.

La variante al PTCP di recepimento del Piano Tutela Acque Regionale, approvata con delibera del Consiglio Provinciale n.15 del 04/04/2011 stabilisce in modo più restrittivo, nell'allegato O, che nelle suddette zone sono ammissibili esclusivamente discariche per rifiuti inerti, escludendosi pertanto impianti di trattamento di rifiuti inerti.

Tuttavia, anche in questo caso, poiché l'attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione è stata formalmente comunicata per la prima volta dal gestore dell'impianto in data 24/11/2005<sup>14</sup>, essa risulta compatibile con il PTCP, in quanto la variante sopracitata è stata approvata successivamente all'instaurarsi dell'attività di recupero di rifiuti.

Per tutto quanto detto sopra, trattandosi di attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, preesistente alla data di adozione delle norme tecniche prescrittive di attuazione del P.T.C.P. e che intende proseguire alle medesime condizioni precedentemente comunicate, la

<sup>11</sup> data di rilascio della prima autorizzazione provinciale in materia di emissioni aeriformi sull'impianto di produzione di conglomerato bituminoso

<sup>12</sup> Il P.T.C.P. è stato adottato in data 11/02/2003, pertanto, da tale data sono applicate le norme prescrittive del P.T.C.P. adottato, in regime di salvaguardia.

<sup>13</sup> comunicazione di attività trasmessa agli atti della Provincia di Bologna P.G. n. 307506 del 24/11/2005

<sup>14</sup> comunicazione di attività trasmessa agli atti della Provincia di Bologna P.G. n. 307506 del 24/11/2005

localizzazione risulta idonea in quanto compatibile con le norme del P.T.C.P. E del P.P.G.R.<sup>15</sup> vigenti.

SINADOC 32577/2018

Bologna data 09/02/2021

<sup>15</sup> Piano provinciale Gestione rifiuti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**